Codice A1103A
D.D. 26 marzo 2025, n. 377
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 39/2020- (F. 734COV/2020, Acc. 518/2025 507/2025).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 377/A1103A/2025 DEL 26/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 39/2020– (F. 734COV/2020, Acc. 518/2025 507/2025).

Visti gli atti trasmessi, per competenza, con nota n. 0018620 dell'11.08.2020, dalla Prefettura di *omissis* a carico del sig. re*omissisomissis*nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore (nonché obbligato in solido quale titolare dell'impresa individuale *omissis*con sede nel medesimo *omissis*), nei confronti del quale, con processo verbale n. 68/2020 del 25.04.2020 elevato da agenti del Nucleo Operativo Mobile della Guardia di Finanza di *omissis* per i fatti avvenuti, nella medesima data, presso i locali del sopra citato *omissis* ove è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto n. 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13.04.2020 relativo alla violazione dell' "*obbligo, per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui ai punti 7, 8 e 9, dell'uso di mascherine e guanti monouso"*.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione eccezion fatta per la normativa di riferimento indicata nel verbale essendo nello stesso riportati, per mero errore materiale, i precedenti D.P.G.R. 34 e 39 del 21.3.2020 e del 6.04.2020 (il cui punto 10 peraltro prevedeva il medesimo divieto); errore che non inficia la legittimità del verbale essendo in esso chiaramente individuato il precetto violato;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso invece che lo stesso ha presentato, entro il termine perentorio dalla normativa, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte non aventi di per sé natura esimente rispetto alla condotta contestata tenuto conto *in primis* che il verbale di illecito amministrativo ex Legge 689/81 non costituisce titolo esecutivo e pertanto avverso lo stesso non può, contrariamente alle argomentazioni difensive del sig.re*omissis*, essere proposta opposizione; pertanto non corrisponde al vero che il verbale sarebbe viziato di nullità perché lo stesso era "*privo dell'indicazione concernente il luogo dell'ufficio del Giudice competente*", contenendo viceversa , lo stesso, il preciso richiamo (alla voce "*Definizione ordinaria - Rinuncia al pagamento in misura ridotta*") al corretto iter previsto dalla normativa generale sugli illeciti amministrativi ove soltanto la presente determinazione di ingiunzione costituisce titolo esecutivo;

detto altresì che anche il richiamo , nel verbale, all'art. 4, c. 5 del Decreto Legge 19/2020 rileva soltanto ai fini di una eventuale reiterazione nella condotta, qui non sussistente;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto in particolare il punto 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 43 del 13.04.2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

verificata in data 26.03.2025 l'assenza di elezione domicilio digitale presso INAD (Indice nazionale domicili digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione);

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1700/2024 e 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
32068/2025	518/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissisomissis* in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l’avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l’adempimento.

A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti